

CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società**

Art. 2317 Mancata registrazione.

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'[articolo 2297](#).

Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali .